

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2137

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VACCA, LUIGI GALLO, BRESCIA, MARZANA, D'UVA, BATTELLI, DI BENEDETTO, SIMONE VALENTE, CHIMIENTI, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MICILLO, MUCCI, NESCI, NUTI, PARENTELA, PASTORELLI, PESCO, PETRAROLI, PINNA, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, TURCO, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI

Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti la disciplina e il funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie, e al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di ammissione dei candidati privatisti agli esami di idoneità e di maturità

Presentata il 25 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, ha inteso dare attuazione all'articolo 33 della Costituzione disciplinando la parità scolastica nell'ambito di un sistema nazionale di istruzione pubblico-privato.

Ai sensi della legge citata, le scuole private sono, a domanda, riconosciute come

scuole paritarie e abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in presenza di determinati requisiti. Con la citata legge n. 62 del 2000 le scuole private sono quindi entrate a far parte, a tutti gli effetti, del sistema di istruzione nazionale e si è cominciato a distinguere tra scuola pubblica statale e scuola pubblica non statale.

Tuttavia, è necessario fare delle considerazioni che evidenziano alcune anomalie

della scuola privata, paritaria o non paritaria, che generano conseguenze negative nel sistema dell'istruzione nazionale.

Chi verifica il rispetto delle regole? La legge prevede provvedimenti di sospensione o revoca del riconoscimento da parte del direttore generale competente e viene affidato agli uffici scolastici regionali o al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di vigilare, anche tramite ispezioni, sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento.

Ma il servizio ispettivo dello Stato, in realtà, è ridotto al lumicino, e quindi i controlli sono spesso puramente formali e riguardano la regolarità degli atti amministrativi.

Inevitabilmente la carenza di strutture valutative efficaci e rigorose lascia zone d'ombra e criticità, con inevitabili ripercussioni negative nel nostro sistema educativo, pubblico e privato.

Alla problematica della concreta difficoltà di verificare l'effettiva sussistenza dei criteri minimi che consentono la concessione e il mantenimento della parità alla scuola privata, è strettamente correlato l'altro e ben noto problema di molti istituti paritari, che non retribuiscono adeguatamente i docenti di cui si avvalgono; pertanto il problema del lavoro sommerso non è affatto trascurabile e tutto ciò è aggravato da norme che consentono trattamenti di favore alle scuole paritarie.

Questa situazione, insieme a una legislazione dalle maglie molto larghe, provoca vere e proprie aberrazioni che devono essere necessariamente sanate.

È doveroso, quindi, rivolgere l'attenzione verso l'ormai ben noto problema dei cosiddetti «diplomifici»: vere e proprie aziende senza scrupoli che realizzano enormi profitti sfruttando il lavoro di giovani neolaureati per coprire il ruolo di docenza e che svendono titoli di studio ai quali non corrisponde una reale preparazione dello studente che consegue tale titolo. Questo fenomeno, come ogni anno si apprende dai quotidiani nazionali, è sempre più diffuso: istituti privati idonei, secondo le regole vigenti, a rilasciare titoli di studio equivalenti a quelli rilasciati

dalla scuola statale, accolgono studenti provenienti da ogni parte d'Italia per sostenere le prove degli esami di maturità come candidati privatisti. Il pagamento dell'iscrizione all'esame per ottenere il diploma e avere l'attestazione di frequenza oscilla dai 6.000 agli 8.000 euro. La connivenza da parte di ispettori degli uffici scolastici regionali, che non garantiscono un reale controllo, è dimostrata dagli arresti avvenuti in alcune regioni italiane che mostrano anche l'esistenza di una complicità diffusa rispetto a questo grave fenomeno. Inoltre nelle scuole superiori paritarie il numero degli iscritti tende ad aumentare negli ultimi anni di corso, dando vita a classi collaterali aggiuntive nel quarto e quinto anno, secondo uno schema che si potrebbe rappresentare graficamente come una piramide rovesciata. Ciò rappresenta la prova indiretta che alcune scuole private vivono in funzione del solo esame finale per il conseguimento del diploma, richiamando studenti privatisti con sconti sulle annualità di corso per poi conseguire il diploma facile.

È necessario, quindi, rivedere i requisiti per l'accreditamento della parità e i conseguenti controlli e monitoraggi per mantenerli nel tempo, introducendo, in aggiunta, il divieto di sdoppiamento delle classi degli ultimi anni. È inoltre doveroso bloccare le migrazioni di studenti privatisti che, partendo da ogni parte di Italia, si recano verso quegli istituti che hanno creato un mercato dei diplomi e del profitto a scapito della qualità della formazione, per giunta attraverso lo sfruttamento di giovani insegnanti. Infatti la legislazione attuale permette alle scuole paritarie di avvalersi di prestazioni volontarie del personale docente, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive; a ciò si aggiunge una sempre più diffusa forma di ricatto strisciante che la maggior parte dei giovani docenti subisce quando accetta di insegnare a condizioni economiche sfavorevoli, pur di acquisire punteggi assegnati con la docenza e utilizzabili nelle varie graduatorie della scuola pubblica. È noto, inoltre, che in alcuni casi, ai docenti delle scuole parita-

rie che insegnano a titolo oneroso, vengono corrisposti i soli contributi previdenziali al fine di simulare il pagamento dello stipendio che, di fatto, non percepiscono.

Alla luce delle premesse è doveroso apportare dei correttivi ad alcune norme esistenti, in attesa di una necessaria riforma del quadro legislativo in materia di scuole paritarie.

L'articolo 1 modifica il comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 introducendo il divieto di sdoppiamento orizzontale delle classi terminali: questa norma costituirebbe un primo ostacolo legislativo al fenomeno della proliferazione di iscrizioni alle classi terminali delle scuole paritarie, con il solo scopo di raggiungere il diploma con percorsi facilitati, limitando di fatto il fenomeno dei diplomifici. Inoltre, aggiungendo la lettera i) allo stesso comma 4, si introduce, come requisito necessario per il riconoscimento della parità scolastica, l'obbligo di presentare la documentazione che attesti i pagamenti degli stipendi dei docenti; questa norma viene inserita per far fronte al fenomeno dello sfruttamento dei docenti nelle scuole paritarie che talvolta prestano il proprio lavoro a titolo gratuito o con stipendi al limite dell'illecito pur di beneficiare dei punteggi maturati con l'attività di insegnamento.

Con l'articolo 2 sono definite le regole per il mantenimento della parità degli istituti privati e l'obbligo di verifiche, da parte degli uffici scolastici regionali; pertanto, alla legge 10 marzo 2000, n. 62, vengono aggiunti i commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies.

Il comma 4-ter determina i criteri per il mantenimento della parità.

Il comma 4-quater introduce l'obbligo dell'accertamento periodico della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità delle scuole non statali. Gli accertamenti saranno programmati attraverso un piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV) predisposto dagli uffici scolastici regionali competenti. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno. La mancata predisposizione e applicazione del PARV compor-

terà il divieto di corresponsione delle indennità aggiuntive sulla retribuzione del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale competente.

Il comma 4-quinquies dispone, nel caso in cui la verifica degli uffici scolastici competenti metta in luce il difetto dei requisiti necessari, la revoca della parità per un periodo di 5 anni.

L'articolo 3 elimina la possibilità di impiegare personale scolastico gratuitamente nelle scuole; attualmente è, invece, possibile utilizzare nella scuola paritaria una quota di docenti pari al 25 per cento del totale, che svolgono la propria attività lavorativa a titolo gratuito.

Contestualmente si esplicita che:

per tutto il personale docente impiegato nelle scuole paritarie, deve essere garantito regolare contratto di docenza;

la retribuzione e tutti gli oneri connessi devono essere garantiti e il versamento degli emolumenti deve essere tracciabile.

L'articolo 4 intende limitare il fenomeno della concentrazione delle iscrizioni per sostenere gli esami di maturità presso alcuni istituti paritari. Si parte da un dato: in alcune province italiane operano scuole paritarie che registrano *boom* di iscrizioni di candidati privatisti all'esame di maturità, spesso provenienti da ogni regione italiana.

Per queste ragioni accade che gli istituti che facilitano il conseguimento del diploma di maturità registrano un alto numero di iscritti e, conseguentemente, di profitti. Con questa disposizione si vuole limitare la possibilità di sostenere l'esame di maturità fuori dalla provincia di residenza del candidato, fatta eccezione per pochi casi, particolari ed eccezionali, legati a specifici indirizzi di studio non presenti nella provincia stessa; inoltre si inserisce un ulteriore filtro, sempre per limitare il cosiddetto fenomeno dei diplomifici, limitando al 20 per cento degli alunni iscritti a una classe terminale la porzione di candidati privatisti che l'istituzione scolastica può accogliere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali »;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: « i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti i seguenti:

« 4-*ter*. Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegate le attestazioni relative a:

a) i dati relativi ai coordinatori delle attività educative e didattiche e ai docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti e il numero di titoli di studio rilasciati divisi per tipologia, il numero di titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;

c) la composizione degli organi collegiali;

d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta

formativa (POF) che deve essere conservato agli atti della scuola;

e) le quietanze del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.

4-quater. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore ad un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV). Ogni ufficio scolastico regionale predispone, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi, qualora non venga predisposto il PARV entro il 30 settembre di ogni anno. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.

4-quinquies. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 del presente articolo o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 4-ter del presente articolo, la parità è

revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di 5 anni.

ART. 3.

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al personale insegnante impiegato è garantito regolare contratto di docenza nel rispetto dei contratti collettivi nazionali vigenti compresa la retribuzione e gli oneri connessi; il pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai docenti avviene attraverso un sistema tracciabile ».

ART. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 193 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il candidato privatista agli esami di idoneità sostiene le relative prove presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza di tali istituzioni del medesimo indirizzo di studio prescelto, nel comune di residenza il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio nella provincia di residenza, il candidato privatista sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nella regione di residenza e, infine, nel caso di assenza di istituzioni del medesimo indirizzo di studio anche nella regione di residenza, il candidato sostiene gli esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nelle regioni immediatamente confi-

nanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato privatista presenta la domanda di ammissione agli esami di maturità, non può accogliere un numero di candidati privatisti superiore al venti per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima ».

€ 1,00



17PDL0021930